

DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 2025

465/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE
MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1359 riunione del 28 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 461/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 461/2024/R/eel);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 3 aprile 2024, prot. Autorità 24896, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA S.p.A. (di seguito anche: ACEA ENERGIA), del 14 marzo 2025, prot. Autorità 18053, di pari data (di seguito: comunicazione Acea).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 635/2013/R/eel, l'impianto Montemartini, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Acea, ACEA ENERGIA ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2023, relativo all'impianto Montemartini;
- rispetto all'impianto Montemartini, ACEA ENERGIA è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Montemartini – per il quale l'Autorità ha già determinato il congruaggio del Corrispettivo per gli anni anteriori al 2023 – il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2023 che l'utente del

dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2023, tra cui l'impianto Montemartini; dalla suddetta comunicazione emerge, tra l'altro, che il tasso di indisponibilità dell'impianto Montemartini relativo all'anno 2023 risulta non superiore rispetto all'indisponibilità media storica, applicando il metodo standard di calcolo dell'indisponibilità per gli anni 2020 e 2021 e – come previsto dalla deliberazione 461/2024/R/eel – il metodo alternativo per l'anno 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ACEA ENERGIA, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, in sede di determinazione del congruo del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Montemartini di ACEA ENERGIA, come pari al 70% della differenza tra:
 - a) il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2023 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - b) il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2023

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad ACEA ENERGIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ACEA ENERGIA S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini